

intendono essi stessi di conservare tale qualità.

È invece obbligatoria, se la qualità di armatore sia stata conferita ad una persona estranea alla proprietà del bastimento.

420. La qualità di armatore, sia che voglia conferirsi dai proprietari ad uno di essi, sia che venga conferita a persona estranea alla proprietà del bastimento, conterà da processo verbale assunto in forma amministrativa dell'autorità marittima o consolare.

Se la qualità di armatore sia attribuita con procura od altro titolo autentico, questo si dovrà unire al processo verbale.

421. Ai processi verbali, di cui nell'articolo precedente, si dà un numero progressivo annuale, e si conservano in volume negli archivi dell'ufficio ricevente, indicandovi esternamente l'anno ed i numeri estremi compresi in ciascun volume.

Della fatta dichiarazione di armatore, o della inesistenza della medesima, dev'esi prendere nota nel ruolo d'equipaggio e nella matricola del bastimento.

Dove le dichiarazioni di armatore sieno fatte in un ufficio di porto, presso il quale non si trovi la matricola in cui è inserito il

bastimento, l'ufficio medesimo fa le occorrenti comunicazioni a quello competente.

Le norme precitate si osserveranno anche dai regi ufficiali consolari all'estero nei loro distretti.

Essi però devono far pervenire copia delle relative dichiarazioni alla capitaneria di porto competente.

422. Chi deve rappresentare i proprietari, o gli armatori, nei vari casi previsti dall'art. 54 del Codice per la marina mercantile è in obbligo di esibire all'ufficio di porto competente una dichiarazione scritta che comprovi la sua qualità.

Tale dichiarazione può essere contenuta anche in una semplice lettera, purchè la firma sia accertata dal sindaco, se fatta nel Regno, o dall'uffiziale consolare, se fatta all'estero.

Le dichiarazioni si conserveranno negli uffici di porto riceventi nei volumi di quelle di armatore, previa annotazione in matricola e nel ruolo d'equipaggio.

423. I proprietari e gli armatori per farsi rappresentare nelle cancellerie dei regi ufficiali consolari all'estero, nei casi indicati nell'alinea del succitato art. 54 del Codice, provvederanno il loro rappresen-